

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
UBICATI NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE**

Il presente bando è emanato per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pellegrino Parmense (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 s.m.i. e del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di Pellegrino Parmense su apposito modulo entro e **non oltre il 10-10-2024 (ore 12:00)** secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 15 della Legge Regionale 24/2001 e s.m.i., della delibera del Consiglio Regionale n. 15/2015 e della delibera di G.R. n. 894 del 13/06/2016, D.A.L n° 154/2018 – Atto dirigenziale del Servizio qualità urbana e politiche abitative n° 12898/2021, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;

A.3) il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19 del D.lgs. 6 febbraio del 2007, n. 30

A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251, successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

A.6) il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea con permesso di soggiorno di lungo periodo di durata biennale, che svolge attività lavorativa regolare (subordinata od autonoma) ovvero è titolare di rendite, indennità somme o valori percepiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente o a questi equiparati. Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda ERP presentando la ricevuta della domanda di rinnovo; la domanda ERP sarà però inserita in graduatoria con riserva.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Per ottenere l'assegnazione è necessario che il richiedente congiuntamente:

B.1) risieda anagraficamente e/o svolga la sua attività lavorativa prevalente e/o esclusiva nel Comune di Pellegrino Parmense;

B.2) risieda anagraficamente o svolga la sua attività lavorativa esclusiva o principale da almeno 3 anni nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Il richiedente iscritto all'AIRE:

- può far domanda presso il Comune di cui è iscritto, purché dimostri la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;

- entro il termine stabilito del regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione, prevista all'art. 25 comma 7, L.R. n.24/2001;

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%.
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3, c.p.c.:
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto della sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno. In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio E.R.P. e comunque non possono fare domanda prima che sia decorso un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente.

D.4) i componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui all'art.30, comma 1 lettera a),b),c),d), h bis), h ter) della L.R. 24/2001e s.m.i. e comunque , nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga. Non possono presentare domanda, per due anni, dall'esecutività dell'atto in esclusione, coloro che non hanno accettato l'assegnazione o che, dopo l'accettazione non hanno occupato l'alloggio entro 30gg. Sono fatti salvi i casi di rinuncia motivata nonché di proroga all'occupazione debitamente motivate dal dirigente del servizio.

E) REQUISITO DEL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO (Delibera di G.R. n.894 del 13/6/2016 e Delibera di G.R. 794 del 31/5/2017 e determina n. 12898 del 07/07/2021)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE ed il patrimonio mobiliare:

E.1) ISEE: il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.428,46 euro.

E.2) PATRIMONIO MOBILIARE: il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.560,00 euro. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

E. 3) DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE

Al fine dell'accesso nell'ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente: a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita solo al nucleo richiedente.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione alloggio.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n. 24 e s.m.i.:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione (salvo ne sia derivata la nascita di figli) e sia comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
- Ai soli fini del calcolo del valore ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159/2013 e successive modificazioni.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pellegrino Parmense e presentate a partire dal 23-09-2024 con scadenza il giorno 10-10-2024.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive e oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in una o più nelle condizioni soggettive e oggettive, indicate impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi ed agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando. Parte integrante della domanda è la Dichiarazione Sostitutiva Unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM n. 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 Novembre 2014, approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni.

A	Condizioni oggettive:	
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni	p.ti 6
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n. 7:	p.ti 4
A-1.3	Coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:	
	- con una persona:	p.ti 1
	- con due o più persone:	p.ti 2
A-1.4	Abitazione in alloggio sovraffollato:	
	- 2 persone residenti in alloggio composto da un unico vano:	p.ti 1
	- 3 persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58.50:	p.ti 1
	- 4 persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50:	p.ti 2
	- 5 persone residenti in alloggio di superficie fra mq. 58,51 e mq. 78:	p.ti 1
	- 6 persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:	p.ti 1,5
	- 7 persone residenti in alloggio di superficie fra mq.78,01 e mq. 90:	p.ti 0,5
	- oltre 8 persone residenti in alloggio di superficie fra mq. 78,01 e mq. 90:	p.ti 1

	<i>La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.</i>	
A-1.5	Abitazione in alloggio:	
	- in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	p.ti 3
	- privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	p.ti 4
A-1.6	Presenza di barriere architettoniche per accedere all'alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona /e affetta/e da disabilità permanente. La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle autorità competenti (relazione dell'assistente sociale di riferimento/del servizio tecnico comunale di riferimento e verbale di invalidità permanente)	p.ti 1
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti economicamente dai servizi sociali di riferimento, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile è il seguente:	
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando:	p.ti 5
A-2.2	per le scadenze successive:	p.ti 3
<i>Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.</i>		
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7: <i>Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno due anni dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.</i>	p.ti 5
Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2), A-3) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4), A-1.5). Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.		
A-4	Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa, presso il quale ha inoltrato la domanda di assegnazione, di oltre 25 Km:	p.ti 1
B	Condizioni soggettive:	

B-1	Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:	p.ti 3
B-2	Nucleo familiare ultrasessantacinquenne	
B-2.1	- nucleo familiare richiedente con tutti i componenti ultra 65enni senza attività lavorativa	p.ti 4
B-2.2	- nucleo di coniugi o conviventi more-uxorio di cui uno ultra 65enne entrambi senza attività lavorativa	p.ti 4
B-2.3	- nuclei sopradescritti con minori a carico o in caso di presenza di soggetti a carico certificati ai sensi della L. 104/92	p.ti 6
B-3	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda, con residenza stabile nel nucleo familiare da almeno:	
	- 1 anno alla data di presentazione della domanda:	p.ti 1
	- 2 anni alla data di presentazione della domanda:	p.ti 2
	- 3 anni alla data di presentazione della domanda:	p.ti 3
B-4	presenza da almeno un anno nel nucleo familiare richiedente di una o più persone certificate ai sensi della L. 104/92 e riconosciute dall’Autorità competente per l’invalidità civile. Ai fini di questo Regolamento si considera tale:	
	- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:	p.ti 2
	- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:	p.ti 4
	- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con indennità di accompagnamento e una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%:	p.ti 6
B-5	Nucleo familiare richiedente il cui valore ISEE, calcolato ai sensi del D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore al 50% del limite previsto per l’accesso:	p.ti 2
B-7	Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B9)	
B7.1	Con 1 minore	p.ti 3
B7.2	Con 2 minori o più minori	p.ti 5

	<p><i>La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.</i></p> <p><i>La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa.</i></p> <p><i>Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.</i></p> <p><i>Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa, in regola con il piano di studi, o un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto. Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda.</i></p>	
B-8	Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14:	p.ti 2
B-9	Richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE secondo le sottoriportate percentuali:	
	- incida fra il 40% e 60%	p.ti 1
	- incida fra il 61% e 80%	p.ti 2
	- incida in misura superiore al 80%	p.ti 3
<p>Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4 e di cui alla condizione B-2</p>		
C	CONDIZIONI AGGIUNTIVE	
C-1	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 e fino a 10 anni	p.ti 3
C-2	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 10 e un giorno e fino a 15 anni	p.ti 4
C-3	Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 15 anni	p.ti 5
<p><i>Sono calcolati anche gli anni di residenza non consecutivi</i></p>		

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune di Pellegrino Parmense entro l'approvazione della graduatoria definitiva. Ai sensi del primo comma dell'art. 299 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi

di successiva destinazione. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine della domanda.

Tali condizioni negative sono le seguenti:

- Meno un punto per chi trovandosi nella condizione sopraindicata ma che ha versato almeno il 30% del debito e ha sottoscritto per la restante parte un piano di rientro;
- Meno 5 punti per chi non ha versato nulla, limitandosi a sottoscrivere un piano di rientro del debito. Chi dopo aver perso i 5 punti, paga almeno il 30%acquiesce nell'aggiornamento successivo + 4 punti.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno essere consegnate, **entro il termine inderogabile del 10-10-2024.**

Le domande potranno essere consegnate nelle seguenti modalità:

- Consegna a mano al Comune di Pellegrino Parmense (via Micheli n. 5 – ex sede A.V.I.S) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:45 alle ore 11:45;
- Spedite tramite raccomandata A.R. (via Roma n. 28 – 43047 Pellegrino Parmense);
- Trasmesse tramite PEC (protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmense.pr.it)

Il Comune di Pellegrino Parmense non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, la Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 30 gg. dalla scadenza del bando. Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni.
2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione da parte del presidente della Commissione stessa, dei sorteggi, in seduta pubblica tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
3. È facoltà di ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
4. È altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.

5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
6. La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pellegrino Parmense (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale, ai sensi del Regolamento Comunale.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra. La Commissione di cui all'art. 7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni, che hanno determinato il punteggio, in conformità alle disposizioni dell'art.5 del regolamento comunale ERP vigente. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art. 11 e 12 del regolamento comunale. Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n.24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalle normative regionali di riferimento attualmente vigenti.

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore del Comune di Pellegrino Parmense

6. PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, annullare, modificare i termini del presente Bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si fa espresso rinvio al "Regolamento per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Pellegrino Parmense, ai sensi dell'art. 13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati verranno trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità e per l'ottemperanza di obblighi legali. Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR. I dati raccolti possono essere diffusi o comunicati ad altri soggetti solo per l'adempimento degli obblighi di Legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pellegrino Parmense con sede in via Roma, 28 – Pellegrino Parmense (pec. protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmense.pr.it).

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Moroni, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Pellegrino Parmense.